ISSN 0393-5604



# Il parere della Corte dei conti ai sensi dellâ??art. 5 Tusp per la realizzazione di una ComunitÃ  energetica rinnovabile (CER): documentazione e motivazione analitica.

## Descrizione

di Mariagrazia Pellecchia, Magistrato della Corte dei conti

**Abstract**

Il presente articolo si propone di essere uno strumento pratico, utile, in primo luogo, agli enti locali che vogliono realizzare una ComunitÃ  energetica e che presentano alla Corte dei conti la richiesta di parere ai sensi dellâ??art. 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, *â??Testo unico in materia di societÃ  a partecipazione pubblicaâ?•* (Tusp), come modificato dalla legge n. 188 del 2022, *â??Legge annuale per il mercato e la concorrenzaâ?•.*

In particolare, si sofferma sui requisiti che un comune deve analiticamente motivare affinchÃ© la Corte dei conti, in sede di controllo, si pronunci favorevolmente in ordine alla richiesta di parere pervenuta e sulla documentazione da presentare come, ad esempio, il piano previsionale, il business plan ed una relazione tecnica.

Tali atti, infatti, consentono al Collegio di avere una rappresentazione dei costi diretti ed indiretti sostenuti dallâ??ente nonchÃ© di valutare la fattibilitÃ  tecnica del progetto, allâ??interno di un giudizio complessivo dellâ??operazione sotto il profilo del rispetto del principio dellâ??equilibrio di bilancio secondo una prospettiva dinamica.

The aim of this article is to be a practical tool, useful, first of all, to local authorities that want to create an Energy Community and that submit it to the Court of Auditors the request pursuant to art. 5 of Legislative Decree No. 175 of 2016, *â??Consolidated Law on Public Participation Companiesâ?•* (TUSP), as amended by Law No. 188 of 2022, *â??Annual Law for the Market and Competitionâ?•.* In particular, it focuses on the analytical requirements so that the Court of Auditors, during the audit, pronounces favourably on the request received and on the documentation to be submitted such as the drawing up of development perpsective plans, the business plan and a technical report. The Court of Auditors considers the technical feasibility, the environmental sustainability and the economics of introducing alternative fuels to the market, with a representation of the direct and indirect costs incurred

by the Municipality, making an overall assessment of the operation in terms of compliance with the principle of budgetary balance from a dynamic perspective.

1. **Premessa**

Si prevede un numero sempre piÃ¹ crescente di richieste di pareri alla Corte dei conti ai sensi dellâ??art. 5 del Tusp, per effetto della proroga dei termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi a fondo perduto erogati dal Ministero dellâ??ambiente e della sicurezza energetica nellâ??ambito della misura sulle comunitÃ  energetiche prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza M2C2 I.2.1[1], nonchÃ© di ulteriori bandi in merito.

In particolare, il decreto MASE n. 59 del 28.02.2025 ha esteso la scadenza della presentazione delle richieste al 30 novembre 2025 ed Ã¨, inoltre, in previsione lâ??erogazione delle agevolazioni anche ai Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, con aumento potenziale della platea originariamente limitata agli enti al di sotto dei 5.000.

Considerato il termine limitato di 60 giorni entro cui la Corte dei conti deve rendere il parere ai sensi dellâ??art. 5 Tusp, Ã¨ importante che gli enti locali che intendono realizzare una comunitÃ  energetica presentino una motivazione analitica sui requisiti previsti dallâ?? art. 5 del Tusp e tutta la documentazione idonea a supporto. La Corte, infatti, puÃ² avviare un dialogo istruttorio per avere un maggior grado di approfondimento di tali aspetti, ma ciÃ² non sospende i termini entro cui il parere deve essere reso.

Le comunitÃ  energetiche costituiscono un modello di condivisione dellâ??energia, nonchÃ© di benefici ambientali, sociali ed economici, particolarmente diffuso soprattutto allâ??estero e disciplinato dal legislatore italiano attraverso il recepimento delle direttive europee[2].

In essa i partecipanti possono assumere la duplice veste di consumatori e produttori, *â??prosumersâ?•,* con il vantaggio di acquistare energia a prezzi inferiori rispetto al mercato e di poterla reimmetterla in rete, nel caso di eccedenza rispetto al consumo, attraverso il fornitore. Gli stessi mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello della scelta del fornitore di energia elettrica.

Le CER hanno un aspetto certamente premiale, ma vista la loro natura ancora sperimentale in Italia, si impone al Giudice una valutazione ponderata in ordine a tutti gli aspetti che vengono in rilievo, a partire dallâ??impatto sui bilanci dei Comuni.

Rientrano nellâ??accertamento del Collegio anche gli elementi relativi alla gestione del patrimonio dellâ??ente, in quanto spesso gli enti forniscono alle societÃ  che realizzano le comunitÃ  energetiche terreni di loro proprietÃ , ad esempio per lâ??installazione dei pannelli fotovoltaici, o prevedono diritti di superficie sugli stessi.

Alle volte si tratta di zone bonificate che ritrovano, con il progetto, una nuova utilitÃ  sociale. Tutti questi aspetti contribuiscono a delineare il quadro complessivo delle informazioni al vaglio della Sezione di controllo della Corte dei conti, oltre a rilevare ai fini delle responsabilitÃ  erariali conseguenti ad una cattiva gestione del bene pubblico in contrasto al generale principio di redditivitÃ  che lo caratterizza.

Il presente elaborato Ã¨ rivolto agli enti locali, in primo luogo, e agli amministratori che vogliono realizzare una CER nel territorio locale, e che, per questo, presentano la richiesta di parere alla Corte dei conti ai sensi dellâ??art. 5 Tusp.

## 2. Il controllo della Corte dei conti ai sensi dellâ??art. 5 del d.lgs. n. 175/2016

Lâ??art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di societÃ  e/o allâ??acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformitÃ  alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo, con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilitÃ  finanziaria e alla compatibilitÃ  della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicitÃ  dellâ??azione amministrativa.

La deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 ha, poi, fornito un orientamento generale con riferimento, in particolare, al riparto della competenza territoriale tra Sezioni della Corte dei conti nonchÃ© alla natura e oggetto della nuova tipologia di controllo.

In tale pronuncia si evidenzia la *ratio* di tale funzione che Ã¨ quella di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

CiÃ² â??*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o lâ??intervento pubblico in una realtÃ  giÃ  esistente determina sotto molteplici profiliâ?•.*

Il controllo in esame consente, inoltre, anche di intercettare tempestivamente eventuali criticitÃ  che, diversamente, potrebbero emergere solo in sede di controllo sui piani di razionalizzazione ex art. 20 Tusp.

Qualora la Corte non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, lâ??Amministrazione puÃ² procedere alla costituzione della societÃ  o allâ??acquisto della partecipazione.

Ai sensi del comma 4 dellâ??art. 5 citato in caso di parere in tutto o in parte negativo, lâ??amministrazione puÃ² ugualmente costituire o acquisire la partecipazione come deliberata, purchÃ© motivi analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, dandone pubblicitÃ  sul proprio sito istituzionale.

In caso di parere negativo o parzialmente negativo, la comunitÃ  energetica puÃ² essere, dunque, ugualmente realizzata, salvo la motivazione analitica da pubblicare sul sito dellâ??ente. Ã? bene ricordare, tuttavia, che il parere favorevole della Corte dei conti esclude la colpa grave nel caso in cui venga eventualmente in rilievo unâ??ipotesi di responsabilitÃ  erariale, nei limiti ovviamente in cui il parere Ã¨ reso.

Spesso, infatti, proprio al fine di verificare in concreto se lâ??operazione di acquisizione della partecipazione o di costituzione della societÃ  per la CER sia conforme ai requisiti dellâ??art. 5 Tusp, questa viene sottoposta a monitoraggio nel tempo.

Quanto allâ??adempimento di cui allâ??art. 5, comma 2, del Tusp, la norma recita: â??*Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalitÃ  da*

*essi stessi disciplinateâ?•.*

A tal fine non si ritiene sufficiente la pubblicazione della delibera comunale nellâ??albo pretorio, giÃ  prevista dalla legge, ma occorre che lâ??ente definisca le modalitÃ  di consultazione pubblica, con regolamento, preferibilmente coinvolgendo la cittadinanza attraverso questionari, proposte e raccolte di pareri.

3. **La motivazione analitica e la documentazione a supporto della richiesta di parere ai sensi dellâ??art. 5 Tusp**

Gli oneri di motivazione analitica sono declinati dallâ??art. 5 del Tusp, in base al quale *â??â?¦lâ??atto deliberativo di costituzione di una societÃ  a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui allâ??articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in societÃ  giÃ  costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessitÃ  della societÃ  per il perseguimento delle finalitÃ  istituzionali di cui allâ??articolo 4, evidenziando, altresÃ¬, le ragioni e le finalitÃ  che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilitÃ  finanziaria, nonchÃ© di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilitÃ  della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicitÃ  dellâ??azione amministrativa.*

2. *Lâ??atto deliberativo di cui al comma 1 dÃ  atto della compatibilitÃ  dellâ??intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalitÃ  da essi stessi disciplinateâ?•*

A supporto della richiesta, Ã¨ opportuno che lâ??ente presenti una serie di documenti riguardanti la societÃ , come, ad esempio, il piano previsionale, specifico per il Comune ed almeno triennale, le visure camerali degli ultimi 3 esercizi, se non di nuova costituzione, ma anche lo Statuto ed il Regolamento.

Inoltre, Ã¨ preferibile che la rappresentazione dei costi diretti ed indiretti per lâ??ente sia fornita in un business plan o documento equipollente. Questâ??ultimo, ad esempio, deve indicare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo su chi gravano i costi di installazione degli impianti, se essi sono interamente recuperati o meno dal contributo MASE (o di altra natura) e/o dalla quota incentivi spettante al Comune, se viene presentata la relativa domanda di accesso al contributo PNRR; i costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria); eventuali oneri (finanziari, nel caso di ricorso a finanziamento terzi con capitale di debito, o fiscali); le voci di ricavo, come quelli da energia condivisa, venduta e quelli derivanti dalla quota di incentivo del GSE spettante allâ??azienda in quanto produttrice di energia, il risparmio derivante dalla quota di energia prodotta dallâ??impianto e autoconsumata; i costi di gestione dellâ??impianto (variabili e fissi) e del soggetto su cui gravano; le previsioni economico-finanziarie complessive per il comune, oltre la tabella quota incentivi, comprendente, ad esempio, la quota di energia consumata e prodotta in euro, lâ??evoluzione del prezzo dellâ??energia elettrica, lâ??andamento di redditivitÃ  per lâ??ente etc. Ã? utile, altresÃ¬, indicare se si prevede o meno un fondo di solidarietÃ  sociale.

La relazione tecnica, invece, serve per consentire al Collegio una valutazione sugli aspetti progettuali di realizzazione della ComunitÃ  energetica (cabina primaria, potenza impianto, utenza servitaâ?¦) alla luce di unâ??analisi dettagliata dellâ??area (altimetria della zona; densitÃ  abitativa; localizzazione dei siti produttivi, criterio della vicinanzaâ?¦) che tenga conto della specificitÃ  del territorio e delle risorse naturali per fini energetici presenti; dei consumi elettrici attuali e dei siti produttori di energia giÃ  esistenti, usando indicatori per qualificare i dati raccolti; della stima della riduzione di consumi tramite la realizzazione di misure di efficientamento energetico; dellâ??analisi economica a seguito della realizzazione della comunitÃ  etc.

Se lâ??ente decide di acquisire una partecipazione in una societÃ  (o di realizzarne una), deve inviare insieme alla richiesta di parere, lo Statuto, il Regolamento, le visure camerale almeno degli ultimi 3 esercizi, ed un piano previsionale almeno triennale che prospetti gli andamenti finanziari futuri della societÃ . Questâ??ultimo non deve essere generico, ma adattarsi alla peculiaritÃ  specifica del Comune in esame.

4. **La scelta del modello societario e la motivazione in ordine al perseguimento delle finalitÃ  istituzionali ai sensi dellâ??art. 4 del d.lgs. 175/2016**

Gli articoli 3 e 4 del d.lgs. 175/2016 dispongono rispettivamente, che *â??le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a societÃ , anche consortili, costituite in forma di societÃ  per azioni o di societÃ  a responsabilitÃ  limitata, anche in forma cooperativaâ?•* e che â??*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire societÃ  aventi per oggetto attivitÃ  di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitÃ  istituzionali, nÃ© acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societÃ â?•.*

Il comma 7 sancisce che â??*sono altresÃ¬ ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle societÃ  aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e lâ??organizzazione di eventi fieristiciâ?¦nonchÃ© la produzione di energia da fonti rinnovabiliâ?•.*

Ai sensi del primo comma dellâ??articolo citato â??*la deliberazione di partecipazione di unâ??amministrazione pubblica alla costituzione di una societÃ  Ã¨ adottata con: (â?¦) d) delibera dellâ??organo amministrativo dellâ??ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubblicheâ?•.*

Gli enti locali, nellâ??esercizio della loro discrezionalitÃ , possono scegliere la veste societaria della ComunitÃ  energetica, che sia piÃ¹ idonea nel caso concreto a raggiungere il fine istituzionale che lâ??art. 4 del Tusp richiede di motivare.

La CER, infatti, puÃ² rivestire qualunque forma giuridica, eccetto quella della societÃ  semplice, per il pericolo, insito in questâ??ultima, dellâ??illimitatezza della responsabilitÃ  dei soci.

La funzione di controllo della Corte dei conti ha, dunque, ad oggetto non la scelta societaria in sÃ©, ma la motivazione della stessa in ordine al perseguimento del fine istituzionale.

Gli strumenti societari che piÃ¹ sembrano poter realizzare al meglio tale obiettivo sembrano essere la cooperativa, in particolare â??benefitâ?•, e la fondazione di partecipazione.

A volte, Ã¨ lo stesso legislatore ad indicare una preferenza in tal senso, come accaduto per la Regione Calabria, con la legge n. 25 del 2020 *â??Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di ComunitÃ  di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire lâ??autoconsumo e lâ??autonomia energeticaâ?•*, la legge regionale 19 maggio 2023, n. 20 recante *â??Modifiche e integrazioni alla l. 20/25â?•* e da ultimo la recente legge n. 40 del 2 dicembre 2024 *â??Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunitÃ â?•.*

La scelta, in questo caso, si spiega in ragione della presenza sul territorio di numerosi enti al di sotto dei 5.000 abitati, dunque piccoli comuni, in cui la cooperativa, per lo spirito mutualistico che la caratterizza, sembra la veste piÃ¹ idonea per la condivisione di quei benefici ambientali, sociali ed economici che la CER persegue.

Si potrebbe obiettare che, allâ??interno della stessa, lâ??ente, per il principio *â??una testa un votoâ?•*, non potendo esercitare i poteri di maggioranza, non riesca a determinare le scelte decisionali e strategiche.

La CER, tuttavia, nella visione del legislatore europeo e nazionale, Ã¨ proprio uno strumento a servizio della collettivitÃ  nel suo insieme, allâ??interno di un determinato territorio, ed in cui i partecipanti possono essere anche i cittadini, i centri commerciali, piccole medie imprese etc.

Pertanto, *a contrario*, il pericolo del modello della fondazione di partecipazione, in cui lâ??ente, in quanto fondatore detiene le sorti della ComunitÃ  energetica, puÃ² essere proprio quello di affidare solo al Comune la decisione di rimanere o meno allâ??interno della CER.

Ã? noto, infatti, che questâ??ultima si caratterizza per essere un soggetto autonomo di diritto in cui i soggetti, privati e pubblici, possono uscire e rientrare secondo â??il principio della porta apertaâ?•, liberamente e senza vincoli.

Tale scelta non puÃ² essere demandata solo ad uno dei partecipanti, in quanto chi ne verrebbe pregiudicato sarebbe proprio il privato cittadino, che trae il suo beneficio da una tariffa maggiormente agevolata rispetto a quella dellâ??ente, proprio perchÃ© lo scopo della CER Ã¨ quello, tra lâ??altro, di combattere la povertÃ  energetica.

In tal senso, invece, sembra piÃ¹ conforme il modello della cooperativa, in cui il sistema decisionale Ã¨ partecipato in ugual modo da tutti i soggetti ed a cui meglio si addice il citato principio della porta aperta.

Oltretutto la qualificazione della cooperativa come â??benefitâ?• a responsabilitÃ  limitata, che trova la sua disciplina nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 376-383 e allegati 4 â?? 5, e successive modificazioni ed integrazioni, stempera il pericolo della preminenza delle scelte imprenditoriali in ragione della previsione statutaria del beneficio comune[3].

Ad ogni modo, la valutazione della Corte dei conti viene effettuata caso per caso, in relazione alla motivazione che lâ??ente fornisce in ordine alla scelta societaria piÃ¹ idonea a perseguire il fine istituzionale.

5. **Gli ulteriori requisiti motivazionali: *le ragioni di convenienza economica e di sostenibilitÃ  finanziaria, nonchÃ© di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la***

***compatibilitÃ  con i principi di efficienza, efficacia ed economicitÃ  dellâ??azione amministrativa; la compatibilitÃ  con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.***

La documentazione probatoria a supporto della richiesta di parere serve proprio per avere una rappresentazione chiara di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dal Comune, in una prospettiva dinamica di mantenimento dellâ??equilibrio di bilancio.

Per questo, la Corte dei conti, effettua unâ??analisi dei flussi finanziari della societÃ  che realizza la CER, in caso di acquisto di partecipazione, attraverso il piano previsionale e verifica che nello statuto e nel regolamento non vi siano clausole a sfavore per lâ??ente e per i partecipanti della ComunitÃ  energetica.

Ã? importante, altresÃ¬, disporre del parere positivo del revisore e del responsabile del servizio finanziario.  Anche il formulario dellâ??Agcom, in merito alla comunicazione, Ã¨ un elemento valutativo per il Collegio.  Ugualmente tale verifica viene condotta in caso di costituzione di una societÃ  per la realizzazione di una CER.

Ã? sempre opportuno informare la Corte, insieme alla richiesta di parere, se si intende o meno presentare domanda per ottenere il contributo Mase o di altra natura, e rendere noti i benefici in termini di incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici.

Ã? utile, poi, avere un prospetto dei ricavi in una tabella quota incentivi in termini di energia prodotta e consumata e sapere se Ã¨ previsto o meno il fondo di solidarietÃ  sociale.

Occorre specificare che, secondo lâ??orientamento dominante in giurisprudenza, lo scrutinio sulla sostenibilitÃ  finanziaria e della convenienza economica dellâ??operazione, pur pieno e non meramente estrinseco, non puÃ² comunque estendersi allâ??area del merito e allo spazio di opinabilitÃ  e apprezzamento riservato allâ??Amministrazione, ma Ã¨ volto a verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica Ã¨ fondata su valutazioni di legittimitÃ  e non di mera opportunitÃ .

Con riferimento al parametro della sostenibilitÃ  finanziaria, in particolare, le Sezioni riunite hanno avuto modo di precisare che tale concetto â??*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dellâ??operazione di investimento societario che lâ??amministrazione intende effettuare; lâ??altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dellâ??ente pubblico interessato*â?• (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

La valutazione deve effettuarsi anche in chiave prospettica, in considerazione dei limiti di cui allâ??art. 14 TUSP imposti al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle societÃ  partecipate in difficoltÃ , in virtÃ¹ del principio di legalitÃ  finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato.

Sotto il profilo della convenienza economica lâ??ente deve motivare anche attraverso il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Ã? preferibile che il Comune motivi sulla modalitÃ  di concessione dei terreni, in caso in cui si preveda su di essi la realizzazione degli impianti, specificando se vengono dati in locazione o in comodato, ad esempio, anche se tale aspetto puÃ² ben essere oggetto di scelta discrezionale motivata in un momento successivo.

Sotto tale profilo, Ã¨ opportuno rammentare che nel nostro ordinamento vige il principio generale di redditivitÃ  del bene pubblico, anche se esso puÃ² subire unâ??eccezione laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o ancor meglio superiore a quello soddisfatto dal modello generale di sfruttamento economico del bene.

PuÃ² essere il caso delle comunitÃ  energetiche, che, anche per lâ??assenza del preminente fine di lucro che le caratterizza, si prestano a costituire unâ??eccezione in tal senso, laddove il bene pubblico serva a realizzare il fine di svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettivitÃ  insediata sul territorio comunale.

Lâ??Amministrazione Ã¨, infatti, libera di attribuire il bene anche al di fuori dellâ??istituto della locazione, dandolo ad esempio in comodato, nellâ??ipotesi in cui la concessione risulti piÃ¹ funzionale alla realizzazione di obiettivi pubblici, come nel caso di unâ??assegnazione in godimento di beni al gestore di unâ??opera o di un servizio, destinati alla collettivitÃ  [4].

Tale interesse deve tuttavia essere motivato in concreto nellâ??atto che lâ??ente andrÃ  a stipulare, anche con riguardo alla compatibilitÃ  finanziaria dellâ??intera operazione con la sua situazione economica e alle ragioni che consentono di ritenere recessivo lâ??interesse alla ordinaria fruttuositÃ  di un bene rispetto al perseguimento di altri interessi pubblici ritenuti prioritari. Certamente, ad esempio, la messa a disposizione di una ex discarica in sito per gli impianti fotovoltaici per la realizzazione della CER, puÃ² rappresentare un elemento positivo di valutazione, ma va appunto inserita nel complesso della gestione dei beni comunali.

Tale attribuzione deve essere sempre conforme al principio di congruitÃ  della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dellâ??ente locale, altrimenti non troverebbe alcuna giustificazione.

In caso contrario, si prospettano profili di responsabilitÃ  del decisore pubblico, soprattutto per quanto concerne la compatibilitÃ  finanziaria dellâ??intera operazione alla luce della situazione economico-contabile dellâ??ente.

Lâ??articolo 5, comma 2, del D.lgs. 175/2016 stabilisce, infine, che lâ??atto amministrativo di acquisizione della partecipazione deve dare atto della compatibilitÃ  dellâ??intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Anche la predetta compatibilitÃ  deve essere supportata, da parte dellâ??Amministrazione, da unâ??adeguata attivitÃ  istruttoria, volta ad evidenziare lâ??assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare[5].

[1] Cfr Decreto MASE n. 414 del 07.12.23 cd. decreto CACER come aggiornato â?? Testo Integrato per lâ??Autoconsumo Diffuso TIAD â?? decreto MASE n. 106 del 15 marzo 2024 c.d. decreto corrispettivi

[2] Cfr. D.Lgs. 199/2021, di attuazione della Direttiva UE â?? 2018/2001 e dal D.lgs. 210/2021, di attuazione della Direttiva UE â?? 2019/944)

[3] Sul punto si veda il parere della Sezione di Controllo della Regione Calabria n. 11 del 2025. Sul modello della cooperativa benefit si rimanda alle pronunce della Sezione controllo della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto (FVG/52/2023/PASP; VN/117/2024/PASP; FVG/23/2024/PASP; FVG/25/2024/PASP).

[4] Cfr delibera Marche n. 161/2024/PAR

[5] Cfr. *ex plurimis*: Corte Cost., sentenza n. 142/2018.

**Data di creazione**
2025/04/30